

LA NORMATIVA IN MATERIA DI ISOLAMENTO ACUSTICO:

I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA DEL CONVEGNO

Di Remo Danovi e Mario Battaglia, Avvocati in Milano

1.) Nella prima giornata del convegno è stata evidenziata anzitutto la necessità e l'aspirazione che i professionisti che si occupano della materia possano fare affidamento, il più possibile, su norme legislative e tecniche certe.

2.) Purtroppo allo stato non è facile indicare certezze in ordine allo stato della normativa esistente, pur se il dirigente del Ministero dell'Ambiente che ha partecipato alla prima giornata di convegno ha fatto presente che sarebbe già pronta una bozza di decreto legislativo che, facendo in parte propria la già esistente regolamentazione UNI 11367 (che però è stato precisato non consistere allo stato in una normativa vigente, ma in una regolamentazione di carattere volontario), dovrebbe precisare i nuovi parametri cui le costruzioni si dovranno adeguare per il rispetto della normativa antirumore. E tali parametri dovrebbero tenere conto, fra l'altro, della classificazione in più classi di qualità degli edifici medesimi. Ciò che anche dovrebbe venire incontro alla esigenza prospettata, soprattutto dai costruttori, di dare un valore, e quindi costituire la base di un diritto a un maggior corrispettivo, a edifici che siano classificati o classificabili di qualità migliore sotto il profilo acustico.

3.) Per quanto riguarda il diritto vigente, è stato autorevolmente spiegato dal Presidente di Sezione della Corte d'Appello che ha partecipato alla prima giornata di convegno, che la norma attualmente vigente, regolante i rapporti fra privati e inerente ai rumori, sarebbe tuttora quella di cui

all'articolo 844 c.c., ad onta di tutti i tentativi legislativi da ultimo intervenuti di dare minor valenza e applicazione a questa norma.

Al riguardo, si è fatto in particolare riferimento all'articolo 11 della legge comunitaria 7 luglio 2009 n. 88, e soprattutto al comma 5 di tale articolo: il quale, da un lato, fa riferimento all'attesa di emanazione dei decreti legislativi previsti dal comma 1 del medesimo articolo (12 mesi dall'entrata in vigore), che avrebbero dovuto più specificatamente regolare la materia; e, dall'altro lato, prevede che nel frattempo, l'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995 n. 447 si dovrebbe interpretare nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non troverebbe applicazione nei rapporti tra privati, e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato.

Ebbene, è stato illustrato che la richiamata norma della legge 447/1995 in realtà, trattandosi di normativa di carattere pubblicistico, già di per sé non avrebbe dovuto ritenersi applicabile nei rapporti fra privati. E comunque, facendo riferimento il comma 5 dell'articolo 11 sopra citato a una disciplina transitoria nell'attesa dell'emanazione dei decreti legislativi richiamati dal comma 1, essendo ad oggi decorsi i termini ivi indicati, la stessa previsione normativa di cui al comma 5 dovrebbe ritenersi decaduta.

E con essa, anche la precedente previsione di cui all'art. 6ter del decreto legge n. 208/2008, convertito in legge 27 febbraio 2009 n. 13, che aveva

in qualche modo introdotto, almeno in apparenza, delle limitazioni al portato normativo dell'articolo 844 c.c., disponendo che *“nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche ai sensi dell'art. 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti, che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso”*.

Infatti, se questa norma, che è stata introdotta prima di quella di cui al comma 5 dell'articolo 11 della legge comunitaria del 2009, potrebbe ritenersi implicitamente abrogata da quest'ultima normativa del 2009, ne deriva la conseguenza che non vi sarebbe allo stato nessuna normativa di deroga a quella sempre rimasta in vigore, e mai esplicitamente abrogata, di cui all'articolo 844 c.c.

4.) Resta però il fatto che l'affastellarsi di tutte queste normative, che spesso corrispondono più a esigenze politiche contingenti piuttosto che a intenti di disciplina organica e sistematica della materia, dà luogo a problemi e dubbi interpretativi, che determinano diversi esiti giudiziali delle controversie.

Al riguardo è stato fatto presente che, sulla base del citato comma 5 dell'articolo 11 della legge comunitaria, una recente sentenza del Tribunale di Monza ha escluso la diretta applicabilità nei rapporti fra privati, con particolare riferimento alla compravendita di un immobile difettoso sotto il profilo acustico, della normativa di isolamento acustico già prevista dal DPCM 5 dicembre 1997. E tuttavia con la stessa sentenza è stato ritenuto che l'oggettiva difettosità del bene sotto questo profilo potesse essere verificata, ed eventualmente sanzionata, con riferimento

all'accertamento dell'utilizzo o meno delle buone regole dell'arte: buone regole che dovrebbero pur sempre fare riferimento ai criteri indicati nella normativa minima stabilita dal medesimo DPCM.

5.) E proprio in considerazione di quanto sopra da ultimo indicato, è stata rappresentata la necessità che il professionista, vuoi che esso rivesta la qualità di progettista (e dunque perciò sia tenuto a un obbligo di risultato, consistente nella redazione di un progetto che sia realizzabile secondo le buone regole dell'arte nonché nel rispetto della normativa applicabile), vuoi che esso rivesta la qualità di direttore dei lavori (e dunque risponda di una obbligazione di mezzi consistente nel sorvegliare affinché il progetto, correttamente redatto, sia realizzato in modo tale che le relative opere rispondano ai criteri di legge e di buona regola dell'arte), comunque si attenga al comportamento più prudente e diligente. E pertanto, pur se eventualmente non trovassero diretta applicazione le norme antirumore di cui si è detto nei rapporti fra privati, comunque il professionista, per andare compiutamente esente da ogni responsabilità, deve pur sempre attenersi alle buone regole dell'arte anche nel campo dell'acustica. E tali regole non possono prescindere, e potranno essere valutate dall'autorità giudiziaria, sulla base delle medesime normative tecniche già emanate in materia, fra cui le note regole previste dal citato DPCM del 1997, in attesa della emanazione della normativa in preparazione cui si è fatto cenno.